



===== S T A T U T O =====
===== dell'Associazione Culturale =====
===== "CENTRO STUDI VITTORIO BODINI ONLUS" =====
===== con sede in Comune di Minervino di Lecce (LE) =====
===== ***** =====

Articolo 1 - E' costituita una Associazione Culturale senza fini di lucro denominata "CENTRO STUDI VITTORIO BODINI ONLUS". L'Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali. =====

La sede sociale è in Comune di Minervino di Lecce (LE), ubicata nella Frazione di Cocumola, alla via Italia Nuova n.18, presso lo studio del Dottor Urso Maurizio. =====

L'Associazione, con delibera del consiglio direttivo ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale, aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero che abbiano le medesime finalità di cui all'oggetto sociale. = L'Associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti e razze. =====

Articolo 2 - L'Associazione intende perseguire esclusivamente le seguenti finalità: =====

a) promuovere la conoscenza dell'opera letteraria di Vittorio Bodini attraverso la creazione l'organizzazione e la gestione di un centro studi, di una biblioteca, di convegni, simposi, appuntamenti letterari, istituzione di borse di studio e premi letterari, seminari di ricerca, studio e formazione, corsi professionali, attività turistica, ricettiva e della ristorazione afferenti l'oggetto sociale; =====

b) diffondere la cultura artistica, letteraria, umanistica, poetica, teatrale, cinematografica, televisiva, musicale e lirica, della scultura, pittura, fotografia, editoria, della formazione, della ricerca anche universitaria e del turismo a tutti i livelli e con ogni mezzo afferenti l'oggetto sociale;
c) affiancare adeguandola ed integrandola l'attività educativa e formativa della scuola e della formazione a tutti i livelli istruttivi; =====

d) produrre, organizzare, promuovere, distribuire, gestire per conto proprio e di terzi ogni qualsivoglia attività produttiva e divulgativa nel campo artistico culturale letterario, umanistico, poetico, teatrale, cinematografica, televisivo, editoriale musicale e lirico, della scultura, pittura, fotografia, della ricerca anche universitaria, corsi professionali inerenti le finalità dell'associazione; =====

e) contribuire allo sviluppo turistico culturale del territorio attraverso sinergie con altre associazioni culturali e parchi letterari; =====

f) organizzare cicli di manifestazioni culturali, scientifico



letterarie, artistiche in tutti i settori dell'arte, musicali, teatrali, cinematografiche, televisive, letterarie; =====

g) organizzare, promuovere e realizzare stampati e distribuire pubblicazioni idonee ed adeguate per sostenere e sviluppare l'oggetto sociale; =====

h) favorire la diffusione delle finalità dell'associazione fra gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado a mezzo di concorsi a premi ed erogazione di borse di studio; =====

i) Curare la produzione, promozione, diffusione, pubblicazione di quaderni ed opere contenenti argomenti letterari, poetici, cinematografici, musicali, teatrali, televisive e di ogni altro settore artistico. =====

L'associazione, inoltre, potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, che non potranno comunque ledere il nome e l'immagine di Vittorio Bodini. =====

L'associazione, sempre al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà svolgere attività di Agenzia di sviluppo occupandosi della progettazione di interventi regionali, nazionali e comunitari di sviluppo del territorio. =====

Articolo 3 - Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci le persone fisiche, gli enti locali territoriali (comune, provincia, regione), le università, associazioni che non hanno scopo di lucro, che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi. =====

I soci si distinguono in: =====

Soci fondatori con diritto di voto; =====

Soci esecutivi con diritto di voto; =====

Soci finanziatori senza diritto di voto; =====

Soci onorari senza diritto di voto. =====

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con la osservanza delle seguenti modalità: =====

1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali; =====

2) dichiarare di attenersi al presente Statuto e di accettarlo in ogni parte ed alle deliberazioni degli organi sociali;

3) pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. =====

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi soci. =====

L'ammissione alla qualità di socio esecutivo, finanziatore ed onorario è demandata al Consiglio Direttivo il cui parere è insindacabile ed inopponibile. =====

Nel caso in cui il consiglio direttivo respinga la domanda l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia

in via definitiva l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica. =====

Articolo 4 - I soci sono tenuti: =====

- al pagamento delle quote sociali; =====
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. ===

Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente: =====

- a) per decesso; =====
- b) per recesso o volontario mancato versamento della quota sociale annua; =====
- c) per espulsione deliberata dall'assemblea ordinaria qualora l'associato agisca in modo contrastante all'interesse e alle finalità dell'associazione, abbia subito condanne penali. ===

Articolo 5 - Gli organi dell'Associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono: =====


- 1) l'assemblea; =====
- 2) il consiglio direttivo; =====
- 3) il presidente; =====
- 4) il segretario amministrativo; =====
- 5) il consigliere tesoriere; =====
- 6) il collegio dei revisori contabili, nei casi stabiliti dall'art. 16 del presente statuto. =====

Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'associazione da parte di associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro e di o.n.l.u.s.. =====

Articolo 6 - L'assemblea generale è composta dagli associati maggiorenni con diritto di voto in regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata dal consiglio direttivo, ovvero su proposta di un gruppo di soci che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) di tutti gli associati. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione per iscritto presso la residenza o la sede degli associati con preavviso di almeno sette giorni, anche mediante comunicazione per mail. =====

L'assemblea straordinaria invece dovrà essere convocata a mezzo lettera raccomandata o con mail con preavviso di almeno quindici giorni. =====

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà specificare la data, il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione e potrà contenere l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione dell'assemblea. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria nel periodo che va dal 31 (trentuno) dicembre al 30 (trenta) aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Per motivi straordinari, è



facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine. =====

Le assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione, quando vi intervenga la maggioranza degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti. =====

Articolo 7 - Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti. =====

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide quando sono prese dai tre quarti degli associati presenti. === E' ammesso l'esercizio del voto per delega conferita al solo socio fondatore, il quale non potrà avere più di tre deleghe. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto. =====

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente d'assemblea nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali a cura del presidente d'assemblea o suo delegato. =====

Articolo 8 - L'assemblea ordinaria delibera l'approvazione del bilancio ed elegge il consiglio direttivo, determinando il numero dei consiglieri in carica e degli eventuali supplenti, delibera altresì su tutte le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio. ===

Articolo 9 - L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, la modifica giuridica dell'associazione e sua trasformazione lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale liquidazione del fondo comune ed ogni questione ad essa demandata dal consiglio direttivo. =====

Articolo 10 - L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo formato da sette consiglieri, nominati dall'assemblea ordinaria. Tra i componenti del consiglio stesso viene eletto il Presidente a semplice maggioranza, un consigliere con funzioni di segretario amministrativo ed un consigliere con funzioni di tesoriere. =====

L'espletamento delle cariche sociali e di ogni altro ruolo all'interno dell'associazione è gratuito. E' comunque riservato al Consiglio direttivo il potere di riconoscere ai componenti degli organi dell'associazione ed a coloro dei soci che apportino delle utilità economiche (ad esempio formazione di progetti, reperimento di finanziamenti, svolgimento di attività in favore dell'associazione) una indennità commisurata alle capacità patrimoniali dell'associazione stessa. =====

Articolo 11 - Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipano almeno tre membri, più il presidente. =====

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente ovvero ogniqualvolta un terzo dei componenti ne faccia

richiesta, e almeno due volte all'anno. =====

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. =====

Le riunioni del consiglio direttivo saranno verbalizzate a cura del presidente o suo delegato, nell'apposito Libro dei verbali del consiglio direttivo. =====

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci. =

In particolare è di competenza del consiglio direttivo: =====

a) nominare il presidente ed il segretario amministrativo; ===

b) deliberare sull'ammissione di nuovi associati; =====

c) determinare le quote associative; =====

d) convocare le assemblee; =====

e) predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; =====

f) redigere i programmi di reperimento dei fondi e di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; =====

g) nominare il comitato scientifico. =====

Articolo 12 - Il comitato scientifico è composto da nove membri nominati dal Consiglio direttivo. Il comitato scientifico rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono scelti in ragione della comprovata onorabilità e professionalità in campo universitario, letterario, scientifico, artistico, umanistico, teatrale, cinematografico, televisivo, giornalistico, editoriale e musicale. =====

I componenti del comitato scientifico, ad esclusione del Presidente, nominati dal consiglio direttivo possono essere rimossi e sostituiti per cooptazione dal medesimo organo, la cui decisione è insindacabile. =====

La nomina del Presidente del comitato scientifico viene fatta dai componenti del comitato stesso. =====

Il Presidente del comitato scientifico può essere rimosso con il voto a maggioranza relativa dei componenti il comitato scientifico. =====

Il comitato scientifico ha il compito di tutelare il patrimonio letterario di Vittorio Bodini ed in linea con il consiglio direttivo e le finalità dell'associazione promuove la diffusione e conoscenza letteraria del poeta, l'organizzazione di premi, di manifestazioni culturali, convegni, seminari di studio, attività di ricerca, suggerisce l'erogazione di borse di studio in favore di chi ha prodotto in tutti gli ambiti letterario - artistici, lavori di particolare valenza scientifico - culturale sul nome e sulle opere di Vittorio Bodini, fornisce orientamenti in merito ai mezzi di comunicazione più efficaci ed alla loro modalità di impiego e comunque esprime un giudizio sotto il profilo tecnico giuridico sulle iniziative di cui alle finalità dell'associazione. =====



Articolo 13 - Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Il presidente resta in carica tre anni e decade per dimissioni, scioglimento del consiglio direttivo o revoca dell'incarico da parte del consiglio direttivo. =====

In caso di assenza temporanea il presidente è sostituito dal segretario amministrativo, esclusivamente con poteri di ordinaria amministrazione. =====

Articolo 14 - Per le obbligazioni dell'associazione rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. =====

Articolo 15 - L'associazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona del presidente. =====

Articolo 16 - Il collegio dei revisori contabili è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenesse opportuno o per obbligo legislativo. E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. =====

Articolo 17 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: =====

- dalle quote associative; =====
- dai contributi degli associati; =====
- da eventuali contributi pubblici o privati; =====
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi; =====
- da proventi di attività istituzionali, direttamente connesse o complementari; =====
- dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà dell'associazione. =====

Il valore della quota associativa è: =====

- di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) all'anno per i soci fondatori; =====
- di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) all'anno per i soci esecutivi; =====
- quota associativa libera con un minimo di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) all'anno per i soci finanziatori. =====

Articolo 18 - Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intransmissibili, non rivalutabili ed impignorabili. =====

L'associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci. Il socio che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all'associazione, sarà retribuito con un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto della BCE. =====

Articolo 19 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere



presentato all'assemblea entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge, le norme di compilazione del bilancio sono demandate al regolamento di cui all'articolo 21 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili. =====

Articolo 20 - E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. =====

In particolare, il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue: =====

- 1) al fondo comune; =====
- 2) per la realizzazione di attività di cui all'art. 2 del presente statuto; =====
- 3) per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. =====

Articolo 21 - La durata dell'associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria. =====

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera sull'assegnazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sulla devoluzione di esso ad una o più organizzazioni con finalità culturali, sentito l'eventuale parere dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n.662/1996. A tal fine l'assemblea può nominare uno o più liquidatori. =====

Articolo 22 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo con l'approvazione dell'assemblea dei soci. =====

Articolo 23 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento Giuridico Italiano e della Unione Europea. =====

